

Provincia di Biella

Rinnovo concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Civile, mediante 2 pozzi e una sorgente in Comune di Valdilana, assentito alla Società "BRIC S.r.l." con D.D. n° 489 del 29.03.2021. PRAT. TRIVERO16.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 489 del 29.03.2021

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Società "BRIC S.r.l." (c.f. 01704580024) con sede legale in Via Milano 16 - 13856 Vigliano Biellese (BI), specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 01.12.2020 dal Sig. Piana Paolo, legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire il subentro e la variante proposta ai sensi dell'art. 27 del Regolamento;

di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale TRIVERO16 e avente C.U.R.: BI10430;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico "GWB-CRN Cristallino Indifferenziato Nord";

all'art. 1: il prelievo di una portata media l/s 0,35 - una portata massima di l/s 2,7 pari ad un volume massimo annuo di circa 11.037 metri cubi d'acqua pubblica, tramite 2 pozzi e una sorgente distinti al Foglio 29 mapp. 149 e Foglio 2 mapp. 354 del Comune di Valdilana (BI);

all'art. 2: l'uso Civile, che qui viene specificato in antincendio e utilizzo nei servizi igienici;

all'art. 10: la durata della concessione che è di 30 (trenta) anni, a partire dal 23.05.2020, giorno successivo alla data di scadenza del precedente atto di concessione (D.D. n° 1.067 del 23.05.2005), fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3137 di Rep. del 01 dicembre 2020

ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e la tutela del corpo idrico interessato, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del

corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato